SENTENZA - 504/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Rossella Cassaneti Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74315** del registro di Segreteria, instaurato a seguito di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania nei confronti di:

Scarpetta Luca, nato a Salerno il 9/4/1976 e ivi residente alla Via Palinuro, n. 36, CF SCRLCU76D09H703K, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Basso, presso il cui studio è elett.te dom.to in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58;

Uditi, all'udienza del 12/9/2024, il Sostituto Procuratore Generale Mauro Senatore e la difesa del convenuto, e con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Polese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 3/4/2024, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Corte Scarpetta Luca, Vigile del Fuoco e dipendente del Ministero dell'Interno, onde sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale, asseritamente cagionato dallo svolgimento di incarichi extraistituzionali, danno determinato nella somma complessiva, rivalutata, di euro 15.595,45, oltre ulteriore rivalutazione e interessi.

Esponeva il Requirente che, da una segnalazione della Guardia di Finanza, Compagnia di Salerno, del 17.9.2020, era emerso che l'odierno convenuto aveva espletato numerosi incarichi extraistituzionali in difetto della prescritta autorizzazione.

In punto di diritto, premetteva il Requirente che l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono esercitare alcuna attività commerciale, industriale, professionale, assumere impieghi presso privati o accettare cariche in società costituite a scopo di lucro.

Gli incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza sono dunque vietati e, in caso d'inosservanza del divieto, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio

dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Tali principi sono applicabili anche agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come disposto, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, e dal Decreto del Direttore generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi- D.P. n. 01.01. del 17 luglio 2001 (*Decreto recante norme in materia d'incompatibilità, criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco*).

Pertanto, il dipendente pubblico che percepisca compensi per attività esterne, svolte in violazione del divieto di assumere incarichi extraistituzionali non autorizzati, incorre in responsabilità per danno erariale per la semplice omissione del riversamento, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme così riscosse.

Deduceva il P.R., in punto di fatto, che lo Scarpetta aveva conseguito ed espletato -omettendo di richiedere all'Ente di appartenenza la necessaria autorizzazione- gli incarichi di cui al grafico in citazione, per lo più in favore della Clyde Bergemann EP Tech s.r.l., incarichi che erano stati connotati da una sostanziale continuità e non saltuarietà ed in relazione ai quali aveva percepito l'importo lordo di 13.150,00 euro.

Rappresentava quindi la Procura che il danno erariale era da quantificarsi nei detti compensi lordi, rivalutati in euro 15.594,45 e che il pregiudizio era da imputarsi al convenuto a titolo di dolo.

A giudizio del Requirente, sussisteva invero, nel convenuto, la piena consapevolezza e volontà di agire in violazione dei ridetti obblighi di esercizio dell'attività professionale e con specifici riflessi di danno per l'amministrazione, ove si consideri, la perfetta conoscenza delle regole, da parte dello Scarpetta, come dimostrata dalla circostanza che lo stesso, per altri incarichi, aveva provveduto a previamente richiedere l'autorizzazione.

In subordine, evidenziava come sussistesse in ogni caso l'elemento della colpa grave, non rilevando che il convenuto reputasse le due autorizzazioni richieste (nel 2003 e nel 2015) sufficienti per tutte le successive attività extralavorative, atteso che le stesse si riferivano a specifici compiti e nei confronti di specifici committenti.

In relazione a tali fatti, l'Amministrazione aveva intrapreso procedimento di recupero della somma netta di euro 10.520,00, attraverso una trattenuta mensile sulla busta paga di euro 175,00.

Si costituiva il convenuto ed evidenziava che lo svolgimento di tali incarichi non aveva in alcun modo pregiudicato il servizio cui era preposto; eccepiva il difetto dell'elemento soggettivo, non avendo esso convenuto agito con l'intento di recare pregiudizio alle finanze pubbliche, considerato che aveva sempre provveduto a dichiarare tali proventi ai

fini fiscali; evidenziava che, attraverso il procedimento di recupero, l'Amministrazione aveva già effettuato trattenute per complessivi euro 7.175,00, residuando pertanto un credito erariale di soli euro 3.345,00; concludeva per il rigetto della domanda.

Quindi, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione oggetto di causa è rappresentata dalla percezione, illecita secondo la prospettazione attorea, di redditi per attività professionale extraistituzionale non autorizzata.

2. In punto di fatto, l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio di Procura, a seguito della segnalazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, con riferimento alla specifica vicenda oggetto di causa, ha consentito di accertare che l'odierno convenuto, Vigile del Fuoco, ha espletato una serie di incarichi extraistituzionali consistenti nella redazione di elaborati grafici, di cui al grafico rappresentato nell'atto di citazione, per lo più in favore della Clyde Bergemann EP Tech s.r.l., incarichi caratterizzati da una sostanziale continuità e non saltuarietà ed in relazione ai quali aveva percepito l'importo lordo di 13.150,00 euro. In particolare, lo stesso risulta aver percepito:

- € 3.723,10 (da settembre 2012 ad oggi) +
- € 2.975,00 (da agosto 2015 ad oggi) +
- € 5.137,35 (da febbraio 2017 ad oggi) +

- € 765,05 (da agosto 2017 ad oggi) +

- € 470,00 (da febbraio 2018 ad oggi) +

- € 1.175,00 (da febbraio 2018 ad oggi) +

- € 821,10 (da marzo 2018 ad oggi) +

- € 527,85 (da aprile 2018 ad oggi)

Il totale rivalutato del danno oggi contestato è quindi pari a **€ 15.594,45**, oltre interessi.

In relazione a tali incarichi non è stata richiesta alcuna autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, né il relativo compenso è stato riversato in favore della stessa.

3. In punto di diritto, va rilevato come la descritta condotta contrasti con l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che i dipendenti pubblici non possono esercitare alcuna attività commerciale, industriale, professionale o assumere impieghi presso privati o accettare cariche in società costituite a scopo di lucro.

Ai sensi di tale norma, gli incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza sono vietati e, in caso d'inosservanza del divieto, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente. L'omissione del versamento del compenso, da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Tali principi, come già innanzi evidenziato, sono applicabili anche agli appartenenti al C orpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come disposto, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, e dal Decreto del Direttore generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi- D.P. n. 01.01. del 17 luglio 2001 (*Decreto recante norme in materia d'incompatibilità, criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco*).

4. In definitiva, il dipendente pubblico che percepisca compensi per attività esterne, svolte in violazione del divieto di assumere incarichi extraistituzionali non autorizzati, incorre in responsabilità per danno erariale per la semplice omissione del riversamento, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme così riscosse.

5. Nel caso di specie, l'attività svolta -eccezion fatta per il primo incarico- ha riguardato una società avente sede nella stessa provincia in cui lo Scarpetta espleta la propria attività lavorativa.

Gli incarichi appaiono inoltre connotati da una sostanziale continuità.

5.1 Tutto ciò contrasta con il disposto dell'art. 5 comma 1 lett. c) e con l'art. 6 comma 1 lett. b) - c) - d) del regolamento ministeriale sugli incarichi.

Ivi si afferma che tali tipologie di incarico potrebbero essere oggetto di autorizzazione (se richiesta dall'interessato, circostanza che è comunque mancata nel caso di specie), previa istruttoria volta a verificare che tali attività:

b) non siano in conflitto d'interessi con i compiti e le attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) richiedano un impegno modesto e non continuato nel tempo e comunque non pregiudizievole del recupero psicofisico;

d) assumano il carattere della saltuarietà ed occasionalità.

Appare *ictu oculi* evidente che la mancata richiesta dell'autorizzazione da parte del dipendente ha impedito *in nuce* ogni possibile valutazione in relazione a tali profili.

È rimasta preclusa ogni valutazione in merito al potenziale conflitto d'interessi di tali consulenze, rese a favore di un'azienda (peraltro con sede nella stessa provincia ove l'invitato prestava come vigile del fuoco all'epoca e presta tutt'ora la propria attività) con l'attività istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Così come è rimasta preclusa ogni valutazione in merito alla non continuatività e soprattutto della saltuarietà dell'impegno.

5.2 Agli atti sono risultate presenti solo due autorizzazioni a seguito di richiesta del dipendente, la prima risalente al 2003 e relativa ad una progettazione e realizzazione grafica per il R.R.S. srl Gruppo Magaldi e la seconda del 2015, per lo svolgimento di

incarico di elaborazioni grafiche per la progettazione elettrica conferita dalla FAP srl di Napoli da svolgersi il 12-13-14 ottobre 2015.

6. Sussiste pertanto l'elemento oggettivo dell'illecito erariale, rappresentato dalla condotta, posta in esere in violazione di leggi, e causativa di danno erariale.

6.1 Tale pregiudizio è stato correttamente valutato nell'importo lordo dei compensi percepiti dallo Scarpetta (euro 13.150,00), in conformità con la consolidate giurisprudenza contabile, pur avendo lo stesso provveduto a dichiarare tali compensi ai fini fiscali.

6.2 In proposito, non può essere condivisa l'eccezione difensiva che evidenzia la sostanziale carenza di interesse dell'azione recuperatoria odierna, tenuto conto che l'Amministrazione di appartenenza sta già effettuando le trattenute mensili sulle competenze stipendiali (alle quali lo Scarpetta non si sarebbe opposto) e che tra circa un anno e mezzo queste avranno conseguito l'intero importo del danno contestato.

Si osserva, al riguardo, che l'azione recuperatoria della Procura contabile non può dirsi allo stato preclusa, dato che la carenza di interesse ad agire si potrebbe rinvenire solamente laddove, antecedentemente all'esercizio dell'azione, o comunque nelle more del giudizio, fosse già stato interamente e definitivamente recuperato il danno da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Tanto non pare ricorrere nel caso di specie in quanto - anche a prescidere dall'osservazione che la caratteristica della definitività dell'azione recuperatoria dell'Amministrazione non è stata compiutamente acclarata in questa sede (sicchè non potrebbe ritenersi sfornito di interesse il conseguimento di un autonomo titolo) – deve comunque considerarsi che i recuperi in corso di esecuzione mediante trattenute mensili considerano nel loro importo complessivo gli importi al netto degli oneri fiscali (euro 10.520) e senza altri accessori.

Diversamente, il petitum dell'azione erariale tiene in considerazione l'importo lordo, pari ad euro 13.150: in proposito, infatti, come condivisibilmente richiamato dall'attore pubblico, si trova affermato che "in ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile" (Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 13/QM/2021).

Infatti, una volta effettuati i riversamenti al lordo, il percipiente dovrà poi chiedere il rimborso delle imposte a suo tempo corrisposte all'Agenzia delle Entrate.

In questa maggior somma di euro 13.150 deve quindi determinarsi l'entità delle somme indebitamente non versate dal convenuto.

E' appena il caso di soggiungere che, ovviamente, di quanto già recuperato e successivamente recuperato dall'Amministrazione mediante le ritenute mensili sullo stipendio (ancora in corso), dovrà tenersi conto in sede esecutiva, dovendosi evitare ogni possible duplicazione.

7. Quanto all'elemento soggettivo, la rappresentazione dei compensi nelle dichiarazioni fiscali, congiuntamente valutata con la circostanza che il convenuto, una volta conseguite le prime due autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali abbia - con inescusabile leggerezza - ritenuto le stesse bastevoli per le successive attività della medesima tipologia – nonostante proprio il contenuto delle precedenti autorizzazioni rendesse chiare le condizioni ed i termini per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, delle quali pertanto non poteva non essere pienamente a conoscenza - induce a ravvisare nello Scarpetta una grave inosservanza dei doveri di diligenza minima nell'esercizio delle proprie funzioni e, pertanto, la colpa grave.

8. In ordine all'importo del danno ancora da risarcire, va rilevato che l'Amministrazione, agendo in autotutela, con ritenute mensili ancora in corso, ha già provveduto al recupero di euro 7.175,00, i quali vanno sottratti dall'importo lordo dei compensi percetti, sicchè attualmente il pregiudizio da risarcire consiste nella somma di euro 5.975,00.

9. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di euro 13.150, tenuto conto dei recuperi già in corso e di quanto ancora dovuto, pari attualmente ad euro 5.975,00; le somme debende dovranno essere aumentate per gli importi corrispondenti alla rivalutazione decorrente dal momento della domanda proposta in questa sede e sino alla data odierna, ed interessi dalla sentenza sino al soddisfo.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota allegata al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede:

condanna Scarpetta Luca al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di euro 13.150. Da tale importo dovranno essere dedotte le somme nelle more effettivamente e definitivamente recuperate dall'Amministrazione di appartenenza, residuando attualmente la somma di euro 5.975,00; oltre rivalutazione sulle somme debende dalla domanda e interessi dalla sentenza al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate come da nota allegata al dispositivo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12/9/2024

IL GIUDICE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Marzia de Falco

(firma digitale)

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 07/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)